

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 18.7.2019, la signora [REDACTED] conveniva in giudizio, il Condominio [REDACTED] via [REDACTED], [REDACTED], per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Nel merito e in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. del Condominio [REDACTED], in persona dell'Amministratore pro tempore, nella causazione del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto, a risarcire all'attrice i danni fisici subiti nella misura di euro 14036,34 (di cui euro 3971,50 quale danno biologico al 4-5%; euro 2118,16 per inabilità temporanea parziale - 30 gg al 75%, 30 gg al 50% e 30 gg al 25% -, euro 1323,73 quale danno morale pari a 1/3 su invalidità permanente ed euro 6623,45 per spese mediche) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell'evento all'effettivo pagamento. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da aversi qui integralmente trascritte precedute dalla formula "Vero che".*

Si costituiva in giudizio Condominio [REDACTED] via [REDACTED], [REDACTED] che chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa di [REDACTED] e formulava le seguenti conclusioni: *"in via preliminare e nel merito: rigettare le domande formulate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare nulla è alla stessa dovuto, a nessun titolo [...] per i motivi sopra esposti; in via ulteriormente principale e nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella causazione del sinistro di cui in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto a quest'ultima dal Condominio [REDACTED] [REDACTED]...a nessun titolo e, per l'effetto, rigettare le domande formulate da parte attrice, nessuna esclusa; in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c., della signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, ridurre il risarcimento in considerazione e in proporzione al concorso di colpa di quest'ultima nella causazione dell'evento; in via ulteriormente subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dall'attrice nei confronti del Condominio [REDACTED] [REDACTED]...accertare e dichiarare il diritto del componente condominio ad essere tenuto indenne e manlevato da [REDACTED] e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 co. 2 cc condannare la terza chiamata compagnia [REDACTED] [REDACTED] a rimborsare al Condominio [REDACTED]...tutte le spese, i costi, gli aggravii e gli oneri allo stesso derivanti, ovvero, che lo stesso si vedrà costretto a sostenere e/o effettuare per l'effetto dell'accoglimento delle domande attoree, nella misura minima strettamente accertata e rigorosamente determinata, in base a quanto l'attrice sarà in grado di provare, sia sotto il profilo del nesso di causalità che dell'entità del danno, contenendo i benefici accordati nei limiti derivanti dai criteri di equità, giustizia e della prova raggiunta."*

Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio [REDACTED] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"1) rigettare la domanda dell'attrice perché infondata in fatto e in diritto e in via subordinata qualora l'attrice fornisca la prova della dinamica della caduta come denunciata accertare e dichiarare che la caduta è avvenuta per caso fortuito e/o comunque per l'esclusiva responsabilità della signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; 2) in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi in cui codesto Sig. Giudice accerti il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, accertare la corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento in capo al convenuto Condominio; 3) rigettare qualsiasi richiesta dell'istante in ordine al quantum. 4) in via ulteriormente*

subordinata e nell'ipotesi in cui codesto Sig. Giudice dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda di parte attrice, rigettare la domanda di manleva in mancanza di prova del rapporto assicurativo con la comparente [REDACTED]"

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183, 6 comma cpc, ed espletata la fase istruttoria con l'interrogatorio dell'attrice e la prova per testi, veniva disposta CTU medica sulla persona dell'attrice. All'esito della quale, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del per gli incombenti di cui all'art.281, quinquies cpc.

L'attrice lamenta che alle ore 19.30 del 17.12.2017 mentre stava rientrando a casa con il fratello [REDACTED] Carmelo Ennio, all'altezza dello stabile G, in un tratto asfaltato del cortile condominiale, a causa di una buca presente nella pavimentazione cadeva rovinosamente a terra.

Il teste escusso ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice, il teste sig. [REDACTED] Carmelo Ennio, afferma *"confermo la circostanza e preciso che mi trovavo di fianco a mia sorella; sul cap.2: confermo che l'illuminazione è scarsa, in quanto è costituito da paletti che illuminano verso l'alto e non si vedeva il dislivello; sul cap.7: confermo di avere fatto io le fotografie la mattina seguente al sinistro, preciso che vi erano diverse buche non segnalate; sul cap.8: confermo che qualche giorno dopo la buca è stata ricoperta con del catrame da parte dell'amministrazione. ADR: preciso che mia sorella è caduta nella parte centrale del vialetto come da me indicato nelle foto sottoscritta da me e allegata al verbale."*

La difesa della convenuta e della terza chiamata, tra le varie eccezioni, addebita la caduta alla mancata ordinaria diligenza della attrice e in subordine chiede l'applicabilità dell'art.1227, comma 1, cpc.

Dall'esame dell'istruttoria e dei documenti di causa, è emerso che vi era la presenza dell'illuminazione artificiale, che a dire del teste [REDACTED] era scarsa in quanto illuminava verso l'alto, mentre i testi di parte convenuta hanno anch'essi confermato la presenza dei lampioni ma non hanno saputo dire in merito all'illuminazione e se fosse sufficiente. In merito alla presenza della buca, il teste di parte attrice ne conferma la presenza affermando *"vi erano diverse buche non segnale"* mentre il custode sentito quale teste riferisce *"vi sono delle crepe nell'asfalto ma non vi sono delle buche profonde"*. Dalle foto in atti è possibile evincere uno stato di dissesto della pavimentazione del cortile e in alcuni punti sembra mancare parte dell'asfalto tale da formare dei dislivelli. Ma è pur vero che l'attrice abita nel condominio da 25/26 anni, come confermato dalla medesima nel corso dell'interrogatorio e come confermato dal custode, quindi nel caso di specie, occorre rilevare la circostanza che il sinistro è accaduto, se pur in un contesto di scarsa visibilità, ma in una situazione perfettamente nota e conosciuta dall'attrice. Pertanto l'attrice, usando la normale diligenza e attenzione richiesta, avrebbe potuto avvedersi della anomalia e avrebbe pertanto dovuta evitarla, vista anche l'ampiezza del cortile.

Tale comportamento dell'attrice, non avere prestato la dovuta diligenza e accortezza, costituisce un comportamento imprudente e anomalo, e deve, pertanto, considerarsi quello dell'attrice, quale comportamento imprudente tale da essere considerato quale concausa nella

produzione del danno insieme al comportamento omissivo del custode (mancata manutenzione della pavimentazione del cortile).

Alla stregua dell'istruttoria svolta, ritiene questo Giudice che entrambe le parti sono da ritenersi responsabili del sinistro di cui è causa, l'attrice per avere posto in essere un comportamento imprudente non avendo prestato la dovuta attenzione tenuto conto che, data l'ampiezza del cortile e la conoscenza dello stesso poteva evitare di imbattersi nella buca/dislivello, il convenuto di contro, avrebbe dovuto provvedere a effettuare la manutenzione della pavimentazione.

Per costante giurisprudenza di legittimità l'esposizione volontaria ad un rischio, o comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento (Cass. n.11698/14, Cass. Civ. sez. III, 31/10/2017, n. 25837)).

Il comportamento dell'attrice integra i presupposti per il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, e inducano a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. Si intende dire, cioè, in relazione ai profili evidenziati, che non risulta dall'attrice prestata la dovuta diligenza e che tale difetto ha incrementato la potenzialità lesiva della "cosa-mancata manutenzione della pavimentazione" assumendo quindi rilievo ai sensi dell'articolo 1227, 1° comma, c.c., determinando una riduzione del danno che, tenuto conto del caso concreto, appare congruo fissare nel 50%.

La liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attrice va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 26972/08 secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell'integrità (cd. danno biologico) e procedere alla personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa.

Anche la CTU espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attrice ha subito " ... *Frattura composta della rotula, con rima principale fratturativa a decorso obliquoorizzontale a livello prevalentemente del terzo medio rotuleo ...*", lesione trattata conservativamente, e di " ... *Escoriazione palmomano destra e ginocchio sinistro ...*".-Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 20 e al 25% di giorni 20. Residuano postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 3,5 % di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto, spese mediche documentate e pertinenti per € 3.226,00.

Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di "San Martino" dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato è meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.

Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2021) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di

quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva di grado 3 (su una scala da 1 a 5) nel corso della sola inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice nella somma di €11.135,00.

Tenuto conto del concorso di colpa in capo all'attrice la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere alla prima la somma di € 5.567,50 (€11.135,00- 50%) oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Questa somma, rivalutata ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo vita, è pari ad (arrotondati) € 5.790,00.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 5.790,00 liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'0,2 % sulla somma di € 5.790,00 dalla data del 17.12.2017 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 5.790,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice, seguono la soccombenza; secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.

A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP, - che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e risultando documentate con fatture- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono "spese giudiziali" e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.

Infine, si rileva l'infondatezza dell'eccezione della terza chiamata in merito all'operatività del rapporto assicurativo, avendo parte convenuta con comparsa di costituzione prodotto quali doc. 2 e 3 la polizza assicurativa globale fabbricati e la quietanza attestante il regolare pagamento del premio assicurativo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e condanna la convenuta Condominio [REDACTED] via [REDACTED], [REDACTED], in persona dell'amministratore pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di € 5.790,00 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
- Condanna il Condominio [REDACTED] via [REDACTED], [REDACTED], in persona dell'amministratore pro tempore a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in € 4.835,00 per compenso professionale, e in € 264,00 per spese oltre spese di CTP ove documentata con fattura, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA.

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato decreto.

Condanna altresì la parte [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Condominio [REDACTED] via [REDACTED], [REDACTED], delle somme di cui alla condanna, ad eccezione della franchigia e degli scoperti di polizza.

Condanna altresì la parte [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in € 4.835,00 per compenso professionale, e in €300,50 per spese, oltre spese di CTP ove documentata con fattura, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA.

Così deciso in Milano, 18 novembre 2021.

Il Giudice
dott. Alexia Dulcetta